



Direzione contenuti audiovisivi

*Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico  
radiofonico, televisivo, multimediale e tutele*

Comitato provinciale per le comunicazioni  
di Trento - Via Manci, 27 - 38122 Trento  
*trasmessa via pec:*  
*corecom@pec.consiglio.provincia.tn.it*

Provincia Autonoma di Trento  
Piazza Dante, 15 - 38122 Trento  
*trasmessa via pec:*  
*segreteria.generale@pec.provincia.tn.it*  
*presidente@pec.provincia.tn.it*

e, p.c.

Sig. Alex Marini  
Consigliere provinciale Trento  
*trasmessa via pec:*  
*alexmarini@postecert.it*

Servizio Ispettivo, Registro e Co.reco.com  
Direttore Dott.ssa Ivana Nasti  
SEDE  
Rif. COM/2019/AP

**Oggetto: Segnalazione di violazione dell'art. 9, L. 28/2000 (comunicazione istituzionale nel periodo elettorale) in Provincia di Trento da parte del consigliere provinciale Alex Marini. Interrogazione consiliare del 3 ottobre 2019. Potere dell'Autorità.**

Si fa riferimento alla nota dell'11 ottobre 2019 (ns. prot. n. 434113), in allegato, con la quale il Consigliere provinciale di Trento Alex Marini informa l'Autorità “*di aver presentato delle interrogazioni nel Consiglio provinciale di Trento per ottenere chiarimenti sui ritardi nella produzione degli accertamenti in riferimento alla segnalazione del 6 giugno 2019*” e riproposta “*in data 27 luglio 2019*”, relativamente alle “*Comunicazioni istituzionali del Consiglio provinciale “Sgarbi elogia Prevedel e visita Palazzo Trentini” del 3 giugno 2019 e della Giunta provinciale “Comunicato 1363” del 4 giugno 2019 e “Comunicato 1378” del 6 giugno 2019*”.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

La segnalazione in questione attiene al periodo della campagna per le elezioni amministrative nel turno generale del 26 maggio 2019 e in quello di ballottaggio del 9 giugno seguente<sup>1</sup>, che hanno interessato Comuni della Regione Trentino Alto Adige con conseguente applicazione del divieto di comunicazione istituzionale (ex art. 9 legge 28 del 2000).

Tale segnalazione veniva inoltrata a codesto Comitato e all’Autorità in data 6 giugno 2019 (ns. prot. n. 247956), riproposta con nota del 22 luglio 2019 (ns. prot. n. 320707), a cui faceva seguito il sollecito del segnalante in data 6 settembre 2019 (ns. prot. n. 376231) e la richiesta di esiti istruttori da parte dell’Autorità del 12 settembre seguente (ns. prot. n. 386711).

Si precisa che l’articolo 24, comma 1, lettera b) della citata delibera n. 109/19/CONS prevede tra i compiti dei Comitati l’“*accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all’art. 10 della citata legge n. 28 del 2000*”.

Detta previsione regolamentare rappresenta la disposizione di attuazione dell’articolo 10, secondo comma, cit. legge 28/00 relativamente alla competizione elettorale *de qua*, il quale recita “*L’Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689*”.

---

<sup>1</sup> Tale competizione elettorale trova disciplina nella delibera n. 109/19/CONS del 5 aprile 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019 e, per quanto riguarda i compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni, negli articoli 24 e 25.



Ciò posto, come più volte ribadito dall’Autorità, il citato comma 2 dell’articolo 10, lungi dal prevedere una ipotesi di delega di funzioni – in quanto il potere trova la sua fonte nella norma, la legge 28 del 2000 - individua piuttosto una forma di cooperazione, *rectius* di collaborazione istruttoria, tra i Corecom, ai quali può attribuirsi il compito di svolgere uno specifico segmento del procedimento sanzionatorio, rimanendo l’Autorità l’unica responsabile (ed esclusiva titolare) della funzione sanzionatoria.

In ragione di ciò è evidente che in caso di inerzia del Corecom l’Autorità ha - non solo il potere, ma - il dovere di attivarsi per garantire il regolare svolgimento dell’intero procedimento sanzionatorio, e dunque anche della connessa attività istruttoria, al fine di potere poi correttamente adottare il provvedimento finale di sua competenza.

Posto che la richiesta di intervento originaria del 6 giugno u.s., in considerazione della effettuazione del ballottaggio al successivo 9 giugno, non avrebbe potuto avere esito procedimentale prima delle operazioni di voto, deve sottolinearsi comunque nel caso di specie la successiva inerzia del competente Comitato nonostante le richieste di esito istruttorio dell’Autorità. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, non avendo avuto finora alcun riscontro da parte di codesto Comitato in ordine allo svolgimento di accertamenti istruttori anche su specifica richiesta, si comunica che l’Autorità procederà direttamente, al fine di poter esercitare il suo potere decisionale ed adottare i provvedimenti di propria competenza.

L’occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Il Vice Direttore

Avv. Giulio Votano

All. c.s.